

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 68 DEL 19-08-2020

OGGETTO: CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE FORMATE DA ALTRI ENTI.-

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 10:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

POMPEI MATTEO	Sindaco	P
ABBATI PIER-NICOLA	Asses.-Vice Sindaco	P
CARASSAI VALENTINA	Assessore	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTACOMUNALE

VISTO l'articolo 35, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti;

VISTO l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per il quale:
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione

VISTO l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, contenente "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", per il quale:
"In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";

VISTO l'articolo 1, comma 148, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, n. 160 il quale, abrogando *i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145"* ha ripristinato la possibilità di poter scorrere le graduatorie concorsuali per la copertura di posti vacanti durante la durata della stessa, sia da parte dell'Ente "titolare" che da parte di altri Enti anche con accordo postumo all'approvazione della stessa, come ribadito in tal senso dall'ANCI con parere in data 8 settembre 2004;

VISTO l'articolo 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale al comma 2, terzo periodo, prevede un ordine di priorità tra mobilità prima e reclutamento e dispone che *"...le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale"*.

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale per le Marche n. 41/2019/PAR, con la quale sono forniti chiarimenti in merito all'utilizzo delle graduatorie di altri Enti, confermando il divieto di impiego per i posti istituiti o trasformati dopo la loro formazione, in analogia a quanto previsto per l'uso delle graduatorie proprie e che, relativamente al concetto del "previo accordo", non esclude che possa intervenire anche in un secondo momento, aderendo alla tesi della Corte dei conti – Sezione regionale Umbria n. 124 del 2013;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto – n. 290/2019/PAR del 26 settembre 2019, con la quale sono forniti i seguenti chiarimenti sulle modalità operative per l'utilizzo delle graduatorie formate da altri Enti, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa:

- i) predeterminazione dei criteri (nell'ambito del Regolamento di organizzazione o, comunque, in assenza di Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del Regolamento), di scelta della tipologia di Enti con i quali è possibile «accordarsi»;
- ii) valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico e, eventualmente, il profilo), con la graduatoria che si intende utilizzare;
- iii) garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel piano triennale di fabbisogno di personale.

Relativamente alle forme dell'accordo, il TAR Veneto sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex articolo 30 del Tuel, ma, unicamente, ad un accordo, il che implica che l'intesa tra le due Amministrazioni interessate in ordine all'utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione.

VISTA la necessità di definire i criteri per l'utilizzo delle graduatorie formate da altri Enti, nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa, attribuendo ad essi valore di Regolamento;

PRESA VISIONE dello Schema di Regolamento - *Allegato Sub A*), per la disciplina dell'impiego delle graduatorie formate da altri Enti;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, a termini dell'articolo 48, 3^o comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i criteri generali per l'utilizzo delle graduatorie formate da altri Enti, in allegato *Sub A*), con valore di Regolamento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. DI DARE ATTO che le nuove disposizioni abrogano ogni altra norma precedente in materia.

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001.

4. DI PUBBLICARE il presente Regolamento nel Sito Istituzionale dell'Ente.

5. DI APPROVARE, con votazione unanime favorevole, l'immediata esecutività della presente deliberazione, a norma dell'art. 134, comma 4°, del d.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

**ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 68
DEL 19 AGOSTO 2020.**

ARTICOLO 1

L'utilizzazione delle graduatorie di altri Enti è consentita nell'ambito del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, per come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, e definito nelle Linee Guida del Dipartimento delle Funzione Pubblica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018. L'utilizzazione può essere effettuata nel rispetto dei vincoli dettati alle assunzioni sia come capacità, sia come condizioni di bilancio.

ARTICOLO 2

L'utilizzazione delle graduatorie di altri Enti deve essere preceduta dall'esito negativo della mobilità obbligatoria prevista dall'articolo 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 3

L'utilizzazione di graduatorie di altri Enti può avvenire sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato. Nel caso di assunzioni a tempo determinato, possono essere utilizzate per scorrimento anche le graduatorie a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

L'utilizzo di graduatorie di altri Enti è rimesso alla valutazione del Responsabile del servizio, adeguatamente motivata con propria determinazione, in relazione alla presenza di interessi pubblici, quali il contenimento dei costi per lo svolgimento di un nuovo concorso pubblico, la riduzione del carico di lavoro e degli adempimenti, la riduzione dei tempi e la limitazione del rischio del contenzioso.

ARTICOLO 5

L'utilizzo di graduatorie può essere disposto sia per concorsi che altre PA devono ancora bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.

ARTICOLO 6

L'utilizzazione delle graduatorie è vietata per posti che sono stati istituiti o trasformati dopo la loro approvazione.

ARTICOLO 7

L'intesa con l'Amministrazione in possesso della graduatoria può essere formalizzata con la stipulazione di una convenzione dove sono disciplinate le modalità di utilizzo, o con il semplice scambio di corrispondenza.

ARTICOLO 8

L'utilizzazione delle graduatorie è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa Categoria, Profilo e Posizione iniziale di inquadramento giuridico. Deve esserci inoltre unicità di durata dell'impegno lavorativo richiesto, riferita ad assunzioni a tempo pieno e/o a part-time, senza in questa seconda ipotesi, la necessità della medesima durata percentuale dell'impegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part-time verticale, orizzontale, misto).

ARTICOLO 9

Non è consentito l'impiego di graduatorie di altro Ente in presenza di graduatorie proprie, in corso di validità per la Categoria ed il Profilo professionale corrispondente. Non possono essere utilizzate le graduatorie approvata da più di due anni. Ai fini dell'impiego, sarà data priorità alle graduatorie più recenti, a quelle meno utilizzate e a quelle approvate da Enti che hanno la sede più vicina.

ARTICOLO 10

La chiamata degli idonei segue l'ordine della graduatoria con eventuale colloquio motivazionale, esteso alle tematiche del posto da ricoprire, ai fini del migliore inserimento nell'attività lavorativa specifica dell'Ente.

ARTICOLO 11

Le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle vigenti norme regolamentari disciplinanti le procedure per l'accesso all'impiego presso il Comune (Regolamento concorsi - Regolamento uffici e servizi).

L'entrata in vigore delle presenti disposizioni determina l'abrogazione delle altre in contrasto con le stesse.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.

ARTICOLO 12

Ai fini dell'accessibilità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito web del Comune.

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 3224

li, 22/09/2020

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 22/09/2020

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 19/08/2020

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE